



REPUBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

N. 320/06 R.G.

Il giudice di pace dr. DIEGO LOVERI

Nel procedimento promosso da [REDACTED], nato a [REDACTED] (Albania) il [REDACTED] contro la prefettura di Roma avente ad oggetto l'annullamento del decreto di espulsione del 14/1/2006, della prefettura di Roma, a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza camerale del 30/1/2006,

-visti gli atti del processo;

-rilevato che il procuratore del ricorrente avv. Mario Romano ha contestato la violazione dell'art. 13 del D.Lgsvo n.286/1998, essendo il ricorrente titolare di permesso di soggiorno rinnovato per molti anni, per cui il provvedimento di espulsione nella motivazione era inadeguato avendo indicato come epoca dell'ingresso in Italia il 30/7/2005 e che in data 14/1/2006 gli era stato notificato il rifiuto del permesso di soggiorno dalla Questura di Roma, per cui il predetto rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno prevede come conseguenza l'espulsione non immediata ma semmai l'assegnazione di un termine di 15 giorni per lasciare l'Italia, per cui il provvedimento impugnato era illegittimo, anche per carenza di pubblico interesse essendo il ricorrente un lavoratore con regolare contratto a tempo indeterminato con una Ditta italiana, godendo di contributi da lavoro dipendente e non avendo commesso fatti di rilevanza penale per cui chiedeva l'accoglimento del ricorso ;

rilevato altresì che per la Prefettura di Roma l'ass.te c. Bigotta Giuseppe ha sostenuto la legittimità dell'atto impugnato e che la materia del rifiuto del soggiorno era di pertinenza del TAR chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso ;

-ritenuto che il ricorso debba essere accolto perché, come risulta dallo stesso decreto della

Questura di Roma del 22/12/2005 il ricorrente già in data 18/4/2003 aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto a seguito di regolarizzazione ex DPCM del 16/10/1998, per cui veniva con il predetto decreto rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per le motivazioni ivi indicate, per cui il successivo provvedimento di espulsione impugnato contiene illegittimamente il riferimento all'art.13 comma 2 lett. "a b" del D.Lgsvo n.286/1998 e nella traduzione in inglese la citazione dell'art.13 comma 2 lett."a" che si riferiscono ad ipotesi non contemplate dalla predetta legge nel caso di rifiuto di rinnovo di permesso di soggiorno che avrebbe dovuto avere come sanzione l'intimazione a lasciare il territorio nazionale nel termine di 15 giorni e non l'espulsione prefettizia con l'esecuzione del Questore di accompagnamento alla frontiera dello stesso ricorrente ;

-ritenuto che non appartiene alla giurisdizione di questo giudice la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno ;

- rilevato che la mancata richiesta del permesso di soggiorno ovvero il mancato rinnovo del permesso già concesso non legittimano sempre, in ogni caso e di per sé, l'allontanamento dal territorio nazionale "dovendo l'autorità di P.S. valutare, specie in presenza di particolari situazioni, le ragioni di ordine pubblico che consigliano l'eventuale allontanamento dello straniero" (Cons. di Stato 20/5/1999 n.870) ;

Quanto sopra rilevato determina l'erroneità della motivazione indicata nel provvedimento di espulsione, erroneità che, in particolare, si riflette sulle modalità di esecuzione del provvedimento, dovendosi ritenere applicabile nella fattispecie la previsione dell'art.13 comma 5 del D.Lgsvo n.286/1998 e successive modifiche e non quella di cui all'art.13 comma 4 del predetto D.Lgsvo n.286/1998.

L'espulsione adottata a seguito dell'ipotesi predetta di cui all'art.13 comma 2 lett.b) del D.Lgsvo n.286/1998 deve contenere "l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni" .



In mancanza di specifica previsione normativa quella di cui sopra appare l'unica interpretazione possibile ,costituzionalmente orientata in considerazione della possibilità concessa allo straniero di efficacemente impugnare i provvedimenti adottati dal Prefetto e dal Questore ,configurandosi in caso contrario una evidente lesione del diritto di difesa (il cui esercizio è riconosciuto anche allo straniero irregolarmente soggiornante in Italia – cfr. Corte Costituzionale n.198/2000) .

Nel caso del provvedimento di espulsione adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 286 del 1998 il giudice deve verificare la legittimità del decreto impugnato e la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo esige che si operi una valutazione di proporzionalità del provvedimento espulsivo con il fine legittimo perseguito.

In sede di opposizione al decreto di espulsione, spetta allo straniero l'onere probatorio relativo alla dichiarazione della illegittimità del predetto decreto .

Il giudizio, ai sensi dell'art.13 comma ottavo D.Lgs.n.286 del 1998, ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti che legittimano l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

Ritenuta per i motivi sopra esposti l'illegittimità del provvedimento di espulsione del Prefetto di Roma impugnato e che la particolarità della materia giustifica la compensazione delle spese tra le parti

-visto l' art. 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ;

-Visto l' art. 1, d.l. 14 settembre 2004, n. 241 (conv. con mod. in l. n. 271/2004);

-visti gli artt.737 e ss.c.p.c.

P.Q.M.

ACCOGLIE

Il ricorso proposto da [REDACTED] nei confronti della prefettura di Roma

Per l'effetto,

ANNULLA

3/4



il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Roma, in data 14/1/2006 , notificato in pari data. Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Roma addi 18/2/2006

Il Giudice di Pace  
dr. DIEGO LOVERI

**Depositato in Cancelleria**



Roma il 22 FEB. 2006

IL CANCELLIERE B3

Ennio Cortias

Roma, 23.02.2006

per presa visione e licenza di CPA  
- Ad. Mario Russo -

23 FEB. 2006  
IL CANCELLIERE B3  
Ennio Cortias